



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0004411/RIN del 23/03/2016
DIV. IV

Pratica N.

Ref. Mittente:

Al Coordinatore
della Rete delle Professioni Tecniche
c.a. ing. Armando Zambrano
info@pec.reteprofessionitecniche.it

Al Consiglio Nazionale Ingegneri
segreteria@ingpec.eu
segreteria@cni-online.it
gaetano.fede@cni-online.it

Alla Regione Piemonte
Regione capofila per l'ambiente
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Legge 30 ottobre 2014, n. 161 sulla delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive europee sul rumore ambientale, art. 19, comma 2, lettera f) – bozza schema di decreto legislativo recante i “Criteri generali per l’esercizio della professione regolamentata di Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, e 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico)”.

In relazione alla necessità dell’adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, la Scrivente ritiene opportuno un incontro con i destinatari della presente al fine di affrontare le problematiche emerse nelle attività istruttorie svolte dall’ISPRA per l’attuazione della delega prevista dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis.”, art. 19 “Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008”.

Per tale motivazione è indetta una riunione il giorno 6 aprile 2016 ore 15.00, presso la scrivente Direzione Generale, stanza n. 668, sesto piano, via Capitan Bavastro 174 / 176. 00147 ROMA.

Alla presente si allega la bozza di schema di decreto di cui all’oggetto sulla quale verterà la discussione. Si invitano pertanto i destinatari a formulare, in sede di riunione, le proprie osservazioni, per gli effetti provvedendo a depositarle, attesa l’urgenza di procedere celermente, nei termini della delega, all’espletamento dell’iter approvativo previsto dall’art.19 della L. 161/2014.

Il Dirigente: Dott.ssa Paola Schiavi
RIN_2016 - AE_01_01

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612

e-mail: RIN-UDG@minambiente.it
e-mail PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Si prega di confermare la partecipazione ed i nominativi dei partecipanti alla segreteria del Direttore Generale di questa Direzione, all'indirizzo di posta elettronica: RIN-UDG@minambiente.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo



5:

Schema di Decreto legislativo recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione della direttiva con la normativa nazionale e relativi decreti attuativi”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti: gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto: l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista: l'art. 19 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, alla stregua del quale *al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

Visti: gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Vista: la legge 447/1995 sull'inquinamento acustico e rispettivi decreti attuativi;

Visto: i commi 6,7 e 8 dell'articolo 2 Legge Quadro 447/1995, sull'inquinamento acustico;

Vista: la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista: la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con altri Ministri competenti in materia ed acquisito il parere della conferenza unificata,

EMANA

il seguente decreto legislativo contenente

“Atto di indirizzo e coordinamento recante “Criteri generali per l’esercizio della professione regolamentata di Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, e 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, Legge Quadro sull’inquinamento acustico”

Articolo 1 - Elenco nominativo

1. È istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’ora in avanti MATTM, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione regolamentata di Tecnico Competente in Acustica, di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. L’elenco nominativo dei Tecnici Competenti in Acustica deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il Codice di Identificazione Fiscale, la data e il numero d’iscrizione.

3. Per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 devono essere osservate le modalità stabilite nel presente decreto e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2 - Sistema di formazione e aggiornamento del Tecnico Competente in Acustica

1. Al fine di stabilire un percorso nazionale efficiente e uniforme per l’abilitazione del Tecnico Competente in Acustica è previsto un sistema di formazione articolato attività formativa anche attraverso Corsi in Acustica, i cui obiettivi e contenuti sono meglio dettagliati nell’allegato B al presente decreto.

2. Allo scopo di garantire consolidamento e sviluppo della competenza professionale del Tecnico Competente in Acustica è previsto il sistema di aggiornamento di cui al successivo articolo 7.

3. L’adeguamento del suddetto sistema di formazione e aggiornamento al progresso tecnico e scientifico e alle mutate esigenze emergenti a livello nazionale ed europeo è conseguito per mezzo del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui al successivo articolo 8.

Articolo 3 - Requisiti per l’iscrizione

1. All’elenco nominativo dei Tecnici Competenti in Acustica di cui al precedente articolo 1 possono essere iscritti i cittadini italiani che:

- a) abbiano superato con profitto l’esame finale di un master universitario di almeno 300 ore in tema di acustica nelle tematiche oggetto della riserva della legge quadro e i cui programmi contengano integralmente i contenuti previsti nello “Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti” indicato di seguito in allegato B;
- b) siano in possesso di titoli accademici (dottorato di ricerca o laurea magistrale o laurea breve) in materie tecniche o scientifiche e abbiano partecipato con profitto ad un corso

- conforme allo "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" (moduli da I a XIV);
- c) abbiano ottenuto crediti universitari rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma replichi integralmente quanto stabilito nello "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" (moduli da I a XIV) e svolto una tesi di laurea o dottorato i cui contenuti coprano almeno tre dei moduli indicati nello "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti".
2. L'allegato A al presente decreto elenca i titoli di studio validi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione regolamentata del Tecnico Competente in Acustica.
3. L'allegato B al presente decreto stabilisce lo "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" valido ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione regolamentata del Tecnico Competente in Acustica.
4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti cittadini dell'unione europea in grado di documentare formazione e/o attività (di tirocinio e/o professionale) valutabile come equipollente ai requisiti richiesti per i cittadini italiani.

Articolo 4 - Presentazione delle domande

1. I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione regolamentata del Tecnico Competente in Acustica presentano istanza direttamente al MATTM, documentando la frequenza ad uno o più corsi i cui contenuti siano rispondenti allo "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" di cui all'allegato B. La domanda è redatta secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero. Salvo i casi di esclusione espressamente previsti al successivo comma 2, ai fini del riconoscimento della qualifica sostengono quindi un esame presso il competente ufficio del MATTM, che a tal proposito prevede almeno due sessioni annue.
2. Non sono tenuti alla frequentazione del corso e all'esame presso il MATTM coloro i quali siano in possesso di master universitario di almeno 300 ore in tema di acustica nelle tematiche oggetto della riserva della legge quadro e i cui programmi contengano integralmente i contenuti previsti nello "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" di cui all'allegato B.
3. Il MATTM provvede direttamente alla definizione e pubblicazione, anche con sistemi informatici, dell'elenco nazionale.
4. Il possesso dei titoli di studio, ovvero l'attestato di partecipazione ad uno o più corsi i cui contenuti siano rispondenti allo "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" di cui all'allegato B, può essere dimostrato nei modi e nelle forme stabilite dal D.P.R. 445/2000, fatta salva la facoltà, per l'amministrazione procedente, di effettuare i controlli (eventualmente a campione) ritenuti opportuni, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71 dello stesso decreto.
5. I cittadini dell'unione europea che, avendone titolo, intendono esercitare la professione regolamentata del Tecnico Competente in Acustica, in regime di stabilimento ovvero con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale, possono presentare apposita istanza al Punto Nazionale di Contatto istituito, ai sensi dell'articolo 57 della Direttiva 2005/36/CE, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 5 - Esame delle domande

1. La valutazione delle domande è svolta dal MATTM o da ente da questo espressamente delegato e consiste in:

- a) verifica del titolo di studio posseduto, secondo le indicazioni di cui all'allegato A al presente decreto;
- b) valutazione dei requisiti di cui all'art.3, comma 1, lettera a);
- c) valutazione delle competenze, nei casi di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) e c), attraverso la partecipazione ad una delle sessioni d'esame previste dall'art. 4 comma 1;

2. La verifica di cui ai punti a), b) e c) deve essere svolta da una commissione composta da almeno tre membri adeguatamente qualificati, appositamente designati dal MATTM o dall'ente delegato. La composizione della commissione è rivista ogni 5 anni, prevedendo la rotazione/sostituzione di almeno un componente. E' in ogni caso nominato almeno un supplente, soggetto alla stessa regola di rotazione ogni 5 anni. Le decisioni sono prese a maggioranza.

3. In caso siano pervenute un numero di domande complessivamente inferiore a cinquanta, le due sessioni annuali per lo svolgimento degli esami e per la valutazione delle domande possono essere unificate e svolte in un'unica soluzione.

4. Per i cittadini dell'unione europea l'esame delle domande è svolto secondo le modalità definite e rese pubbliche, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Punto Nazionale di Contatto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; tali modalità dovranno prevedere, verifiche sulla conoscenza della lingua italiana e sulla conoscenza della normativa italiana in materia di acustica, così come elencate nello "Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti" di cui all'allegato B (Moduli da III a XI).

Articolo 6 - Cancellazioni

1. Su segnalazione dell'Arpa competente per territorio, il MATTM può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del Tecnico Competente in Acustica dall'elenco di cui all'articolo 1. La segnalazione prodotta da Arpa deve essere accompagnata da relazione scritta che documenti e motivi le ragioni del provvedimento richiesto.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere adottato solo dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato.

3. La cancellazione può essere altresì disposta su domanda diretta presentata dall'iscritto al MATTM.

Articolo 7 - Mantenimento della competenza professionale

1. Per il mantenimento della competenza professionale, i professionisti iscritti nell'elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica dovranno partecipare, nell'arco di 5 anni, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore (non concentrate su un unico anno, ma distribuite su almeno tre anni). Tale requisito dovrà essere dimostrato al competente ufficio del MATTM, entro il 31 Dicembre del quinto anno, rilasciando una dichiarazione nei modi e nelle forme stabilite dal D.P.R. 445/2000, fatta salva la facoltà, per l'amministrazione procedente, di effettuare i controlli (eventualmente a campione) ritenuti opportuni, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71 dello stesso decreto.

2. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, potranno essere organizzati dai soggetti di cui all'allegato B, punto 1, e avranno validità ai fini del presente articolo a prescindere dal luogo in cui sono organizzati e/o tenuti.

3. I tecnici competenti già qualificati alla data di emanazione del presente decreto dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento, della durata minima di 6 ore, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla data di emanazione del presente decreto.

4. I dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso della qualifica di Tecnico Competente in Acustica che operano nel settore specifico dovranno seguire corsi di aggiornamento, che le amministrazioni da cui dipendono sono tenute ad organizzare senza costi suppletivi per lo Stato e quindi svolti nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale comunque ad oggi rese e dovute nei confronti del personale dipendente.

Articolo 8 - Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento

1. Presso ISPRA è costituito un Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento finalizzato a:
 - a. monitorare la qualità del sistema dei corsi di formazione e aggiornamento del Tecnico Competente in Acustica, nelle sue diverse articolazioni;
 - b. favorire lo scambio d'informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
 - c. promuovere il continuo progresso del sistema verso standard uniformi e al passo con l'evoluzione della disciplina e del panorama culturale nazionale ed europeo.
2. E' compito specifico del Tavolo Tecnico procedere, con cadenza almeno quinquennale, alla verifica ed eventuale proposta di aggiornamento dei contenuti e/o delle modalità di erogazione/organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento costituenti il sistema di cui all'articolo 2.
3. Il Tavolo è composto da un rappresentante del MATTM, con funzione di presidenza, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle ARPA/APPA, da un rappresentante delle Regioni.

Articolo 9 - Regime transitorio

1. E' fatto salvo lo status dei professionisti già abilitati.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni comunicano al MATTM gli elenchi dei Tecnici Competenti in Acustica già inseriti nelle rispettive liste ai fini della formazione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.
3. Ai fini del riconoscimento della qualifica secondo quanto stabilito dal previgente D.P.C.M. 31 marzo 1998, sono da considerarsi utili le prestazioni rese fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Articolo 10 - Norma finale

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 11 - Abrogazioni

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il D.P.C.M. 31 marzo 1998

ALLEGATO A

TITOLI DI STUDIO

I titoli di studio ad indirizzo tecnico e/o scientifico validi ai fini del riconoscimento sono:

- laurea in ingegneria, architettura, fisica, chimica, scienze naturali, scienze forestali, ecc...
- dottorato in materie attinenti all'acustica ambientale ed edilizia.

L' idoneità del titolo di studio deve in ogni caso essere valutata dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.

**SCHEMA DI CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE REGOLAMENTATA
DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA**

1. I Corsi in Acustica per Tecnici Competenti sono somministrati da Università, Enti/Istituti di ricerca, Associazioni scientifiche di settore, Soggetti Accreditati alla Formazione che possano documentare la presenza nel proprio organico-corpo docenti di Tecnici Competenti in Acustica.

2. Scopo preminente, non esclusivo, dei Corsi in Acustica consiste nel fornire agli aspiranti Tecnici Competenti le conoscenze necessarie a procedere alla determinazione e/o verifica, ex ante o ex post, mediante misurazioni e/o calcoli, dell'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme di settore nazionali (Legge 447/95 e decreti attuativi).

3. Gli stessi corsi devono altresì fornire competenze (almeno) di base che consentano ai Tecnici Competenti di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e costruito.

4. Affinché un Corso in Acustica possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualifica di Tecnico Competente in Acustica e per la successiva iscrizione all'elenco nominativo dovranno essere verificati i requisiti seguenti:

- a) la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore ed almeno il 30% di queste deve essere costituito da esercitazioni pratiche;
- b) i contenuti minimi del corso devono essere rispondenti a quelli indicati al successivo punto 5;
- c) i corsi devono essere riconosciuti dal competente ufficio ambiente della Regione (con eventuale delega alle ARPA regionali), rivestendo comunque validità sull'intero territorio nazionale.

5. I contenuti minimi di un Corso in Acustica sono quelli corrispondenti allo schema di seguito riportato, secondo una struttura di tipo modulare; la prima colonna, relativa al tipo di argomento, è a considerarsi stringente/cogente; la seconda colonna, relativa agli specifici capitoli dell'argomento trattato, è da considerarsi indicativa:

“Schema di Corso in Acustica per Tecnici Competenti”

<p>MODULO I Fondamenti di acustica</p>	<p>Il fenomeno sonoro: grandezze fondamentali; L'equazione delle onde, piane e sferiche; I livelli sonori; Lo spettro sonoro; Il sistema uditivo; L'audiogramma normale; ...</p>
<p>MODULO II La propagazione del suono e l'acustica degli ambienti confinati</p>	<p>La propagazione del rumore; L'attenuazione del rumore; L'acustica degli ambienti confinati; L'assorbimento acustico; Il tempo di riverberazione; Materiali fonoassorbenti; L'isolamento acustico; La legge della massa; Il potere fonoisolante; ...</p>

<p>MODULO III Strumentazione e tecniche di misura</p>	<p>Strumenti di misura; Software elaborazione misure; Sistemi di registrazione; Sistemi di diffusione; Tecniche di misura e di rilevamento dell'inquinamento acustico (DM 16/03/1998); ...</p>
<p>MODULO IV La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale</p>	<p>La Legge Quadro ed i decreti attuativi; Il Tecnico Competente in Acustica; I vigenti limiti di legge (emissione, immissione assoluta e differenziale, ecc); Le competenze delle Regioni; Le competenze dei Comuni: piano di classificazione acustica, piano di risanamento, regolamenti comunali, autorizzazione in deroga; ...</p>
<p>MODULO V Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari</p>	<p>Regolamentazione acustica delle infrastrutture di trasporto stradale; Regolamentazione acustica delle infrastrutture di trasporto ferroviario; Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) delle infrastrutture di trasporto lineari; Attuazione PCAR; Istruttorie VIA, componente rumore e vibrazioni; ...</p>
<p>MODULO VI Il rumore delle infrastrutture (portuali) e aeroportuali</p>	<p>Metodologia di misura del rumore aeroportuale; Regolamenti per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili; Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico; Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti; Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) degli aeroporti; Attuazione PCAR; Istruttoria VIA, componente rumore e vibrazioni; ...</p>
<p>MODULO VII Altri regolamenti nazionali e normativa dell'Unione Europea</p>	<p>Regolamentazione acustica delle attività motoristiche; Regolamentazione acustica dei luoghi di intrattenimento danzante; Le direttive europee in materia di acustica: la direttiva sulle emissioni acustiche delle macchine rumorose; La direttiva sulla gestione e determinazione del rumore ambientale; ...</p>
<p>MODULO VIII I requisiti acustici passivi degli edifici</p>	<p>Principi generali; La normativa nazionale di riferimento; Criteri di progettazione; Criteri per la corretta posa in opera; Il collaudo; La classificazione acustica delle unità immobiliari; ...</p>

<p style="text-align: center;">MODULO IX Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore</p>	<p>Criteri esecutivi per la misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti; Criteri esecutivi per la redazione della Classificazione Acustica Comunale; Criteri esecutivi per la redazione delle valutazioni di impatto e clima acustico; Criteri esecutivi per la progettazione dei risanamenti acustici; Verifica di efficacia interventi di mitigazione rumore stradale, ferroviario e da insediamenti produttivi; Il Monitoraggio del rumore aeroportuale, stradale e dei grandi cantieri; Criteri esecutivi per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante; Acustica architettonica e delle sale da concerto; ...</p>
<p style="text-align: center;">MODULO X Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro</p>	<p>L'acustica negli ambienti di lavoro; Gli effetti dell'esposizione di lungo periodo; La normativa vigente; Le vibrazioni, il fenomeno fisico; La normativa di settore; La misura delle vibrazioni; La previsione delle vibrazioni; Strumenti e tecniche di misura di rumore e vibrazioni; ...</p>
<p style="text-align: center;">MODULO XI Acustica forense</p>	<p>Aspetti procedurali: dalla nomina al deposito (elettronico) della CTU; Normativa di riferimento: articolo 844 c.c., articolo 659 c.p., articolo 6 ter Legge 27-02-2009; Questioni tecniche; casi studio; struttura della relazione di consulenza; ...</p>
<p style="text-align: center;">MODULO XII Esercitazioni pratiche sull'uso dei fonometri e dei software di acquisizione</p>	<p>Introduzione all'uso del fonometro in casi pratici e dei software di acquisizione; Tecniche di post elaborazione; ...</p>
<p style="text-align: center;">MODULO XIII Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici</p>	<p>Introduzione alla progettazione e verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici; ...</p>
<p style="text-align: center;">MODULO XIV Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la propagazione sonora</p>	<p>Introduzione all'utilizzo dei modelli previsionali per l'acustica ambientale; Introduzione alla progettazione di acustica architettonica; ...</p>

6. Non sono validi ai fini del presente decreto, e degli effetti che ne conseguono, corsi effettuati esclusivamente in modalità *e-learning*. Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in *blended-learning*, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (*e-learning*) con attività di formazione d'aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.

7. Gli esami di abilitazione presso il MATTM (o soggetto da esso delegato) avranno ad oggetto i contenuti minimi di cui al presente allegato.

